

Articolo 1 - Denominazione - Natura dell'Associazione - Norme di riferimento - Principi ispiratori - Sede - Durata.....	2 -
Articolo 2 - Finalità e scopi	2 -
Articolo 3 - Patrimonio e finanziamenti	3 -
Articolo 4 - Associati	3 -
Articolo 5 - Ammissione degli associati.....	3 -
Articolo 6 - Recesso – Decadenza – Esclusione	4 -
Articolo 7 - Organi	4 -
Articolo 8 - Organi associativi: eleggibilità e decadenza.....	4 -
Articolo 9 - Assemblea degli associati – Compiti	5 -
Articolo 10 - Assemblea degli associati – Partecipazione e diritto di voto.....	5 -
Articolo 11 - Assemblea degli associati – Convocazione.....	5 -
Articolo 12 - Assemblea degli associati – Funzionamento.....	6 -
Articolo 13 - Consiglio Direttivo – composizione – durata – funzioni	6 -
Articolo 14 - Consiglio Direttivo – funzionamento	7 -
Articolo 15 - Presidente e Vicepresidente	7 -
Articolo 16 - Tesoriere: nomina e compiti	8 -
Articolo 17 - Comitato esecutivo: nomina – componenti – funzioni – durata	8 -
Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti –elezione- composizione – funzioni	8 -
Articolo 19 - Collegio dei Proibiviri: elezione – composizione – durata – funzioni.....	8 -
Articolo 20 - Esercizio sociale e bilanci.....	9 -
Articolo 21 - Validità del presente Statuto	9 -
Articolo 22 - Rinvio alle norme di legge	9 -

Articolo 1 - Denominazione - Natura dell'Associazione - Norme di riferimento - Principi ispiratori - Sede - Durata

E' costituita su base e con struttura democratica, secondo i principi indicati dalla vigente normativa nazionale e regionale sulle associazioni di volontariato, l'associazione di volontariato denominata

PER STARE BENE

associazione diabetici "Insieme per vivere meglio".

I principi ispiratori ai quali inderogabilmente l'associazione si attiene sono:

- libera adesione di tutte le persone senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione, condizione sociale;
- assenza di ogni fine di lucro;
- esclusivo perseguimento della solidarietà sociale;
- democraticità della propria struttura;
- rigorosa neutralità politica e partitica.

L'associazione ha sede pro-tempore in Sassuolo – Via Francesco Ruini presso la Diabetologia dell'Ospedale Civile.

La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità e scopi

L'associazione promuove la salute dei cittadini diabetici e non attraverso la tutela e la difesa dei loro interessi morali, sanitari e sociali.

Per raggiungere i suddetti obiettivi l'associazione potrà in via esemplificativa:

- riunire le persone affette da diabete mellito ed i loro familiari per suggerire, promuovere e sviluppare iniziative;
- promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita del diabetico;
- tutelare gli interessi del diabetico nella scuola, nel lavoro e nello sport;
- promuovere iniziative di educazione terapeutica rivolte ai cittadini diabetici e loro familiari;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia diabetica e sulle problematiche ad essa correlate a valenza sanitaria, sociale ed economica;
- attivare forme di cooperazione con associazioni provinciali, nazionali ed internazionali che perseguano le stesse finalità;
- promuovere l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale medico ed infermieristico;
- promuovere la raccolta e la pubblicazione dei dati epidemiologici sulla malattia diabetica;
- sensibilizzare le Istituzioni preposte ad una corretta applicazione delle normative vigenti in materia di diabete;
- favorire la partecipazione attiva ai progetti di volontariato sociosanitario ed assistenziale;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa ed attività che sia ritenuta idonea per il perseguimento degli obiettivi enunciati.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Gli associati possono svolgere l'attività relativa alla Associazione in ambito distrettuale.

Articolo 3 - Patrimonio e finanziamenti

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è unicamente destinato alle finalità della associazione.

Sono fonti di finanziamento:

- le quote associative;
- gli eventuali contributi volontari degli associati;
- proventi da attività commerciali marginali;
- i contributi, le sovvenzioni, gli atti di liberalità, le donazioni, le eredità, i lasciti e le erogazioni a qualsiasi titolo di soggetti pubblici e privati;
- i contributi di Enti o Pubbliche Istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti;
- i rimborsi e/o partecipazione alle spese di specifiche iniziative derivanti da convenzioni con Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati;
- i proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri a suo favore.

Articolo 4 - Associati

Sono associate tutte le persone fisiche affette e non da diabete mellito, di cui l'Associazione tiene aggiornato apposito elenco.

Gli associati possono essere, oltre che ordinari, benemeriti e onorari: in questi casi vengono nominati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 5 - Ammissione degli associati

Può essere ammesso tra gli associati chiunque ne faccia domanda, salvo motivata delibera contraria del Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda di adesione può essere impugnato di fronte all'assemblea dei soci.

Ogni associato, con la presentazione della domanda, accetta il presente statuto ed i regolamenti dell'Associazione e pertanto s'impegna:

- a versare nei termini stabiliti la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo,
- a prestare, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, volontariamente, gratuitamente e senza alcun fine di lucro anche indiretto, la sua opera e collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari;
- a rispettare le norme statutarie e i regolamenti dell'Associazione.

Articolo 6 - Recesso – Decadenza – Esclusione

Recesso – L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, e non ha diritto al rimborso della quota annuale versata.

Decadenza – L'associato che non versi la quota annuale con le modalità ed i tempi fissati decade automaticamente dall'Associazione senza necessità di delibera alcuna e di apposita comunicazione all'interessato.

Esclusione – L'associato che abbia mantenuto un comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione o tale da recare pregiudizio all'Associazione stessa o ad alcuno dei suoi Organi associativi, può essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo con un procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo ove istituito;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;

Articolo 8 - Organi associativi: eleggibilità e decadenza

Tutti gli associati possono essere eletti, non ricevono retribuzione alcuna neppure in modo indiretto, assumono l'obbligo di agire nell'esclusivo interesse dell'associazione stessa per il conseguimento delle finalità stabilite dallo statuto.

Tutte le cariche hanno durata limitata e sono ricoperte a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per le spese sostenute per l'espletamento del mandato in conformità a quanto previsto in materia di rimborsi spese per i volontari all'art.2 del presente regolamento

I componenti degli Organi dell'associazione possono essere rieletti.

I singoli componenti degli Organi dell'Associazione decadono dal loro mandato:

- per scadenza del mandato;

- per dimissioni volontarie;
- per esclusione dell' associato ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.

I componenti degli Organi dell'Associazione inoltre decadono dal loro mandato qualora per tre volte consecutive risultino assenti senza giustificato motivo dalle riunioni dell'Organo di cui fanno parte.

Articolo 9 - Assemblea degli associati – Compiti

L'assemblea degli associati può essere straordinaria e ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli altri argomenti inerenti la vita dell'Associazione e in particolare è suo compito:

- approvare il bilancio annuale consuntivo, comprese le relazioni del Consiglio Direttivo che accompagnano i bilanci, nonché i programmi dell'Associazione;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo decidendone il numero;
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo ove istituito;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare i componenti del Collegio dei Proviviri.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per la votazione del bilancio consuntivo.

Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 10 - Assemblea degli associati – Partecipazione e diritto di voto

Possono partecipare alla Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'ammontare dei versamenti effettuati e può rappresentare altri associati per un massimo di due, con apposita delega scritta.

Articolo 11 - Assemblea degli associati – Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, viene inviata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, a tutti gli associati a mezzo del servizio postale con lettera semplice o con altro mezzo ritenuto idoneo almeno otto giorni prima della riunione. L'eventuale seconda convocazione deve essere prevista ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- giorno, ora, luogo della riunione;
- ordine del giorno degli argomenti posti in discussione.

L'assemblea può essere convocata direttamente dal Presidente quando sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora si manifestino l'inerzia e/o la carenza di organi istituzionalmente preposti.

Articolo 12 - Assemblea degli associati – Funzionamento

L'Assemblea è composta dagli associati presenti o rappresentati che hanno diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; l'Assemblea può nominare un associato per presiedere l'Assemblea quando sia richiesto da almeno dieci partecipanti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario che avrà il compito di redigere il verbale della riunione da trascriversi sull'apposito libro.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati con delega.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Le nomine degli Organi Sociali e qualsiasi votazione concernente le singole persone devono avvenire a scrutinio segreto.

Nelle Assemblee ordinarie sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei votanti, non tenendo conto degli astenuti, delle schede nulle e delle schede bianche.

Nelle Assemblee straordinarie sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza assoluta dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato unicamente con assemblea straordinaria e con il voto favorevole di tre quarti degli associati presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un'altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo – composizione – durata – funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, determinato dall'assemblea, che va da un minimo di sette a un massimo di undici eletti fra gli associati.

Possono far parte del consiglio direttivo unicamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni materia che non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Comitato Esecutivo, il Direttore del periodico dell'Associazione;
- convocare le Assemblee dei soci;
- predisporre entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- rendere esecutive le delibere dell'Assemblea;
- sottoporre al Collegio dei Probiviri ogni controversia fra associati e Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente, al Comitato Esecutivo, al Tesoriere ed ad altri suoi componenti e/o associati.

I componenti il Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

Se la maggioranza dei componenti decadesse o fosse dimissionaria dovrà essere convocata al più presto apposita Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo – funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera semplice inviata a mezzo servizio postale o con altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della riunione.

La convocazione, con la indicazione degli argomenti da trattare, può essere richiesta anche da un terzo dei consiglieri con lettera inviata al Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- giorno, ora, luogo della riunione;
- ordine del giorno degli argomenti posti in discussione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice.

Quando le delibere riguardano persone fisiche deve essere adottato lo scrutinio segreto. In tal caso la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da riportarsi sull'apposito libro.

Per il perseguimento degli obiettivi statuari Il Consiglio ha la facoltà di avvalersi del contributo di esperti in ambito tecnico-scientifico, anche se non associati.

Articolo 15 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed è il rappresentante legale e negoziale dell'Associazione. Dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente che sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di impedimento o assenza.

Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, può svolgere compiti normalmente riservati al Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire allo stesso ottenendone la ratifica.

Articolo 16 - Tesoriere: nomina e compiti

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione in senso lato. In particolare esprime parere su ogni preventivo di spesa ed è responsabile degli adempimenti contabili dell'Associazione anche avvalendosi di consulenti esterni. Predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Comitato esecutivo: nomina – componenti – funzioni – durata

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo costituito da 5 componenti fra i quali Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, cui delegare parte delle proprie funzioni. Il Comitato esecutivo rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti –elezione- composizione – funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ordinaria in numero di tre effettivi fra i quali il Presidente e due supplenti. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti possono essere associati o non associati e svolgono gratuitamente il loro incarico.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori devono dichiarare che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità.

Di ogni riunione del Collegio dei Revisori deve essere redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri: elezione – composizione – durata – funzioni

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria in numero di tre membri, di cui uno con la funzione di Presidente. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri devono essere scelti tra non associati e per la loro elezione si terrà conto delle specifiche competenze in materia giuridico – societaria.

I Probiviri svolgono gratuitamente la loro funzione che è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Probiviri devono dichiarare che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità.

Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità nel rispetto del principio del contraddittorio e con giudizio inappellabile sulle controversie fra gli associati e l'Associazione e i suoi organi con azione proposta da un associato e/o dagli organi sociali.

In materia di esclusione è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria contro la delibera dei probiviri con le modalità di cui all'art.24 c.c.

La comunicazione del lodo agli interessati è compito del Presidente dell'Associazione.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sulla gestione, è redatto a cura del Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio; dovrà essere depositato unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata per la sua approvazione, affinché ogni associato possa prenderne visione.

Articolo 21 - Validità del presente Statuto

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Esso ha valore legale all'interno dell'Associazione così come i Regolamenti e le Delibere degli Organi competenti nell'ambito delle funzioni a ciascuno attribuite. Impegna tutti gli associati anche se dissenzienti.

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di Associazionismo e Volontariato – Codice Civile e Legge 266/91-.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 legge 266/91.